



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 43 – 23 DICEMBRE 2022

Riunione del giorno 14 dicembre 2022

18.22.23 RICORSO avverso il Comunicato Ufficiale della CTA N° 7 del 27 ottobre 2022 – proposto dall'atleta C. D. V. rappresentata dai genitori e difesi dall'Avv. Fabio Pennisi

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

Avv. Massimo Rosi	Presidente
Avv. Antonio Amato	Vicepresidente
Avv. Antonio Mennuni	Componente

Si è riunito all'udienza del 14 Dicembre 2022 per la discussione del ricorso proposto dall'atleta C. D. V., avverso la decisione della CTA di cui al Comunicato Ufficiale n. 7 del 27 ottobre 2022, con il quale è stato respinto il ricorso per lo scioglimento del vincolo dell'atleta C. D. V., dalla società S.S. ASD DUEMILA VOLLEY 12.

All'udienza risultavano collegati in modalità videoconferenza l'Avv. Fabio Pennisi nonché per la parte resistente l'Avv. Massimo Segnalini.

Le parti discutevano riportandosi sostanzialmente ai relativi scritti e documenti depositati nei termini.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Vanno innanzitutto esaminate le eccezioni di inammissibilità e improcedibilità proposte dalla parte resistente.

La prima è quella relativa alla richiesta di dichiarazione di inammissibilità e improcedibilità per difetto di procura. Sul punto risulta agli atti la procura rilasciata dai genitori della ricorrente all'Avv. Pennisi, proprio per la proposizione dell'impugnazione della delibera adottata dalla Commissione tesseramento atleti del 27 ottobre 2022. Tale procura risulterebbe rilasciata il 7 Ottobre 2022 anche se nel corpo dell'atto è indicata la delibera 27 ottobre 2022. Evidente è pertanto l'errore materiale nell'indicazione della data che verosimilmente è stata rilasciata il 7 novembre 2022.



L'istanza va pertanto respinta.

La seconda eccezione di inammissibilità ed improcedibilità del ricorso riguarda la violazione del contraddittorio e la non corrispondenza fra le ragioni contenute nella lettera di costituzione in mora e quelle avanzate con il ricorso anche davanti alla CTA.

Sul punto la CTA si è espressa respingendo il ricorso per improcedibilità avendo parte ricorrente omesso di produrre, contestualmente alla presentazione del ricorso, la documentazione su cui veniva fondata la domanda.

Nel proporre la presente impugnativa, la difesa nel richiamare anche precedenti di questo Tribunale, afferma che il presente procedimento è un nuovo procedimento che prescinde da quello dinanzi alla CTA e quindi il Tribunale ben può decidere sulla richiesta di svincolo.

Tanto che, si afferma nel ricorso, la pronuncia di improcedibilità non è oggetto del presente giudizio.

La tesi non può essere accolta. La procedura di svincolo deve infatti essere considerata come attività complessa che ha una prima fase dinanzi alla Commissione Tesseramento atleti ed una seconda fase, eventuale, dinanzi al Tribunale. Il procedimento ex art. 73 è comunque un procedimento di impugnazione di una delibera adottata dalla CTA e come tale la sua proposizione non può sanare vizi *ab origine* esistenti.

L'iter per la richiesta di svincolo è disciplinato dal regolamento giurisdizionale che prevede modalità e termini perentori per la sua corretta esecuzione.

Ove ad esempio la lettera di messa in mora non corrispondesse ai motivi del ricorso, il difetto non potrebbe essere certo sanato nel procedimento dinanzi al Tribunale. I poteri del Tribunale, essendo questo il primo procedimento giurisdizionale, possono riguardare un ampliamento dell'attività istruttoria ma non possono certo andare a sanare vizi del procedimento precedente.

Tanto è che l'art. 73 del Regolamento giurisdizionale - Ricorso avverso le delibere della C.T.A.- al punto 5 prevede che *“Con il ricorso non si possono sanare irregolarità procedurali che abbiano reso inammissibile o improcedibile l'istanza alla C.T.A., né possono proporsi domande nuove, mentre potranno essere richieste ulteriori prove o accertamenti quando la necessità sia emersa successivamente alla conclusione del giudizio dinanzi alla C.T.A.”*.



In tale sede pertanto la deliberazione della CTA, che neanche risulta sul punto impugnata e contestata, non può essere riformata.

Neanche l'impugnazione proposta può essere qualificata come atto autonomo. Non potrebbe essere portato a sostegno di tale tesi che nel corpo dell'atto si dica *“Quindi si tratta in questo giudizio solo di valutare se il passaggio dell'atleta da una società di serie D ad una di serie C è valido motivo di interruzione del vincolo, come già valutato positivamente da codesto Ill.mo Tribunale (tra le altre, CU n. 58 del 04/03/2020)”*.

L'atto è infatti intestato come ricorso ex art. 73 Reg. Giurisdizionale e quindi come impugnazione al provvedimento della CTA. Nel corpo dell'atto viene poi espressamente affermato che *“.. gli istanti ricorrono a codesto Ill.mo Tribunale avverso la decisione CU n. 7 affisso sull'albo il 27 ottobre 2022”*.

Anche nelle conclusioni del ricorso si chiede la riforma del provvedimento impugnato o, in via subordinata, lo scioglimento ex art. 34 e 35 Regolamento Giurisdizionale.

Anche ove si volesse qualificare il ricorso come atto autonomo, ai sensi dell'art. 35 Regolamento giurisdizionale, lo stesso sarebbe improcedibile per quanto previsto al numero 1 dell'articolo indicato, essendo pendente, con la presente impugnativa un procedimento che non rende proponibile un ricorso autonomo.

PQM

Respinge il ricorso

Compensa le spese sostenute dalle parti.

Incamera la tassa versata.

Roma, 20 Dicembre 2022

F.to IL PRESIDENTE

Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 23 dicembre 2022